

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZARRO, ALESSI, ANTONUCCI, BIAFORA, CAROLI, CASTAGNETTI
PIERLUIGI, CHIRIANO, COLONI, DUCE, LAMORTE, LEONE, LU-
SETTI, MANFREDI, MARTUSCELLI, MELELEO, PICCIRILLO,
SANZA, SILVESTRI, TASSONE, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZOPPI**

Presentata il 19 dicembre 1990

**Interventi per il completamento della ricostruzione e lo
sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre
1980 e del febbraio 1981**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo dieci anni, nel vasto territorio interregionale colpito dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 l'opera di ricostruzione non è stata ancora completata, con gravi lacerazioni del tessuto socio-economico e pregiudizievoli riflessi sull'assetto globale delle zone.

L'originaria legge sulla ricostruzione 14 maggio 1981, n. 219, se da una parte stabiliva la « natura e il tipo » degli interventi, non provvedeva allo stanziamento totale del fabbisogno finanziario sufficiente a far fronte alle oggettive esigenze sussistenti. Con i successivi stanziamenti di fondi, anche inadeguati in relazione alle effettive necessità, non è stato conseguito il totale riassetto abitativo con l'auspicato « sviluppo » delle zone colpite

dal sisma. Alla luce di quanto avanti specificato sono da considerare i sottonotati aspetti della situazione:

interruzione di adeguati flussi finanziari (nelle leggi finanziarie del 1989 e del 1990 non sono stati stanziati altri fondi, ma sono stati rimodulati gli stanziamenti precedenti);

esasperante disagio abitativo di numerose famiglie ancora dimoranti in alloggi precari o inagibili;

completamento della ricostruzione dei centri abitati o rioni oggetto di recupero o di trasferimento in altro sito, ove per obiettive difficoltà di carattere urbanistico si sono registrati ritardi nell'attuazione degli interventi;

limitatezza degli interventi per la ricostruzione delle opere pubbliche e delle opere di interesse storico-artistico, costituenti essenziali elementi a supporto della ristrutturazione abitativa e del riassetto socio-economico in generale;

realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione dei piani di ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal terremoto;

necessità di interventi di edilizia residenziale pubblica ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari;

manca di organici ed efficienti interventi, tali da promuovere il processo di sviluppo globale del territorio.

I vari problemi connessi alla grave situazione di emergenza nel territorio di cui trattasi sono stati più volte evidenziati dalla popolazione. Non si giustifica un ulteriore indugio per l'emanazione delle necessarie provvidenze legislative.

L'accentuata « sismicità » del territorio pone un assillante obiettivo di « sicurezza abitativa »; è urgente considerare il problema nella sua reale collocazione prioritaria nel quadro degli interventi del pubblico potere a dimensioni attuali.

La presente proposta di legge è pertanto motivata da obiettive esigenze di equità e di giustizia nei riguardi di una laboriosa popolazione dimorante in un'area economicamente depressa; la sua approvazione è un atto di risolutiva e responsabile attività legislativa.

Per tali motivi si confida nel voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per le esigenze finanziarie connesse ad ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione e per il riassetto organico delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 è autorizzata la spesa di lire 25.000 miliardi, che sarà iscritta in sei esercizi con appositi stanziamenti nelle leggi finanziarie e nei bilanci annuali a decorrere dal 1991.

ART. 2.

1. Il CIPE, in sede di riparto dei fondi assegnati, indicherà le direttive specifiche per l'attuazione degli interventi con priorità alla ricostruzione abitativa, alla ristrutturazione dei centri abitati o dei rioni oggetto di recupero o trasferimento, alle opere di urbanizzazione primaria per il riassetto organico del territorio, al ripristino delle strutture produttive, delle opere pubbliche o di pubblico interesse e delle opere di interesse storico-artistico.

ART. 3.

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale, in sede di riparto dei fondi per effetto dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riserva una quota del sei per cento delle risorse disponibili per il finanziamento di programmi speciali di interventi, da effettuare da parte degli Istituti autonomi per le case popolari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, in cinque esercizi a decorrere dal 1991, per la sistemazione dei nuclei familiari non aventi titolo alla concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che vivono in al-

loggi precari o inagibili o che rientrano nei progetti di comparti obbligatori non ancora attuati e che non siano proprietari di alloggio idoneo ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715.

ART. 4.

1. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza ed assistenza, con esclusione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1991-1996, una somma pari al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

ART. 5.

1. Per assolvere ai compiti di indirizzo generale e di vigilanza sull'andamento complessivo degli interventi per l'attuazione della presente legge è istituita apposita Commissione parlamentare, composta di otto membri, di cui quattro deputati e quattro senatori.

2. Il presidente è eletto dalla Commissione nel suo seno.

3. La Commissione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno.